

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 377

34° anno

31 dicembre 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/685/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica . . .** 1

91/686/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica** 15

91/687/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica** 16

91/688/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi** 18

91/689/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi** 20

(segue)

2

Con la presente pubblicazione si chiude la serie L dell'anno 1991.

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

91/690/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo	28
Emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Traduzione CEE)	30
91/691/CEE:	
★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione	41
91/692/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente	48

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(91/685/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 80/217/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE ⁽⁵⁾, ha stabilito una serie di misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

considerando che, durante il periodo contemplato dalla direttiva 80/217/CEE, la malattia è stata eradicata nella maggior parte degli Stati membri grazie alle misure di lotta adottate; che, tuttavia, sono state riscontrate gravi difficoltà per l'eradicazione della malattia in zone in cui la suinicoltura è molto diffusa e in zone in cui sono presenti suidi selvatici;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della malattia, della disponibilità di metodi di diagnosi più sofisticati e della realizzazione del mercato interno entro il 1° gennaio 1993, è necessario modificare le misure di lotta già adottate a livello comunitario per tenere sotto controllo la peste suina classica;

considerando che dette modifiche riguardano la pulizia e la disinfezione delle aziende infette, la presenza della malattia nei suidi selvatici, il ricorso a unità di crisi, il controllo dei trasporti di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, le procedure da seguire per la vaccinazione di emergenza e per la diagnosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "suino": qualsiasi animale della famiglia dei suidi;
- b) "suino riproduttore": un suino destinato o utilizzato per la riproduzione allo scopo di moltiplicare la specie;
- c) "suino da ingrasso": un suino ingrassato e destinato alla macellazione alla fine del periodo di ingrasso per la produzione di carne;

⁽¹⁾ GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

⁽³⁾ Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.

- d) "suino da macello": un suino destinato direttamente alla macellazione in un macello;
- e) "suino selvatico": un suino che non è tenuto o allevato in un'azienda;
- f) "azienda": azienda ai sensi dell'articolo 2, punto 4 della direttiva 90/425/CEE (*), modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (**);
- g) "suino sospetto di infezione da peste suina classica": qualsiasi suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem oppure reazioni a esami di laboratorio effettuati conformemente all'articolo 11, i quali indichino la presenza possibile di peste suina classica;
- h) "suino infetto da peste suina classica": qualsiasi suino:
 - nel quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post mortem di peste suina o
 - nel quale la presenza di tale malattia sia stata ufficialmente constatata in seguito ad un esame di laboratorio effettuato conformemente all'articolo 11;
- i) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli, eventualmente dietro compenso finanziario;
- j) "autorità competente": l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE;
- k) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente;
- l) "estrazione di grassi": il trattamento di materiale ad alto rischio conformemente alla direttiva 90/667/CEE (1);
- m) "rifiuti alimentari": rifiuti di cucina, di ristorante o eventualmente dell'industria che utilizza la carne.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(**) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.

(1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.»

2) All'articolo 5,

- a) al paragrafo 1, settimo trattino, è aggiunto il testo seguente:

«La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento effettuato nell'azienda stessa e deve conformarsi ad una delle disposizioni seguenti:

- 1) se si tratta di un'azienda all'aperto:

la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suinetti sentinella sottoposti preventivamente ad esame, con esito negativo, per

quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica. I suinetti sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono nuovamente sottoposti ad esame, rispettivamente dopo 21 e 42 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi.

Se in nessuno dei suinetti è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica e non appena sono disponibili i risultati del secondo esame, con esito negativo, si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

- 2) per tutte le altre forme di allevamento, il ripopolamento dell'azienda è effettuato conformemente alle misure previste al punto 1) o conformemente alle disposizioni seguenti:

- la reintroduzione di suinetti è basata su un ripopolamento totale dell'azienda a condizione che:

- tutti i suini arrivino in un arco di tempo di otto giorni e provengano da aziende situate al di fuori della zona di restrizione;
- nessun suino possa lasciare l'azienda per un periodo di 60 giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi;
- l'allevamento ripopolato faccia oggetto di un esame sierologico conformemente agli allegati I e IV. Tale esame dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo l'arrivo degli ultimi suini.»;

- b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'autorità competente può applicare le misure contemplate al paragrafo 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione ed eventuali contatti diretti o indiretti con l'azienda infetta possano far temere l'eventualità di una contaminazione dei suini.»

- 3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1. Non appena l'autorità competente di uno Stato membro è informata del sospetto di infezione di suini selvatici essa prende tutte le misure necessarie per confermare la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari o detentori di suini nonché ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi con un'arma da fuoco o trovati morti.

2. Una volta confermata ufficialmente l'infezione nei suini selvatici, l'autorità competente di uno Stato

membro sottopone immediatamente a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona infetta ordinando in particolare che:

- a) venga effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario o dall'allevatore e i relativi dati devono essere esibiti su richiesta e possono essere controllati ad ogni ispezione.

Tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato su base di una stima;

- b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
- c) siano vietate le entrate e le uscite dall'azienda di suini salvo autorizzazione dell'autorità competente in funzione della situazione epidemiologica;
- d) siano posti in atto, all'entrata e all'uscita dei locali di stabulazione e dei fabbricati dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione;
- e) sia controllata la presenza di peste suina classica in tutti i suini morti o ammalati che presentino sintomi di peste suina classica e che si trovino nell'azienda;
- f) sia vietata l'entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico (ucciso o trovato morto).

3. Fatte salve le misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri presentano quanto prima alla Commissione, per iscritto, il programma delle misure adottate per eradicare la malattia in una zona definita come infetta nonché le misure applicate agli allevamenti ubicati nella zona in questione.

La Commissione esamina il programma per stabilire se esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso e lo approva, eventualmente modificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

Il programma può successivamente essere modificato o integrato secondo la medesima procedura, per tener conto dell'evoluzione della situazione.

4. Una volta approvate, le misure contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 sostituiscono le misure originarie di cui al paragrafo 2 ad una data stabilita durante la procedura di approvazione.

5. Il programma di cui al paragrafo 3 contiene informazioni concernenti:

- a) la zona infetta determinata compresa nel territorio dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Nel definire la zona infetta, l'autorità competente deve tener conto di quanto segue:
 - i) la diffusione geografica della malattia,
 - ii) la popolazione di suini selvatici della zona,
 - iii) la presenza di barriere naturali e convenzionali che rivestono una certa importanza per gli spostamenti di suini selvatici.
- b) il numero approssimativo dei gruppi di suini selvatici presenti nella zona in questione e la loro taglia;
- c) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio;
- d) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della fauna selvatica e servizi veterinari (salute animale e sanità pubblica);
- e) la riduzione della popolazione di suini selvatici e il rilascio di licenze di caccia; i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione delle malattie; il periodo stabilito per ridurre la popolazione di suini selvatici deve contemplare una fase iniziale di eradicazione a cui farà seguito una fase di sorveglianza;
- f) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi. Nella prima fase (periodo di eradicazione) l'eliminazione comporta la distruzione sotto controllo dell'autorità competente. Nella seconda fase (periodo di sorveglianza) l'eliminazione è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente;
- g) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico (ucciso o trovato morto) che include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:
 - il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso,
 - la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),
 - la persona che ha trovato o ucciso l'animale,
 - l'età e il sesso dell'animale,
 - se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione,
 - se è stato trovato morto: lo stato della carcassa,
 - le conclusioni del laboratorio;
- h) le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta delimitata, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona;

- i) i criteri applicati per abolire le misure prese per l'eradicazione della malattia nelle zone delimitate e le misure applicate alle aziende della zona.»

4) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

È istituita un'unità di crisi con il compito di garantire il perfetto coordinamento di tutte le misure necessarie per eradicare quanto prima la peste suina classica e di eseguire l'indagine epidemiologica.

Le disposizioni generali relative alle unità di crisi nazionali e all'unità di crisi comunitaria saranno stabilite dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.»

5) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Qualora sia autorizzato il trasporto di suini per la macellazione, l'autorità competente interessata garantisce che le condizioni di trasporto e di macellazione dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera f), punto i) e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 4, lettera g).»

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.

2. Per la creazione di queste zone, l'autorità competente deve tener conto di quanto segue:

- a) i risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7;
- b) tutte le prove sierologiche disponibili;
- c) la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali;
- d) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;
- e) le modalità di commercializzazione dei suini d'allevamento e da macello e la disponibilità di macelli;
- f) i mezzi di controllo e la natura delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal fatto che la macellazione venga o meno effettuata nei locali infetti.

3. Se una zona include parti del territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato collabora per la delimitazione di questa zona.

4. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti:

- a) si deve provvedere quanto prima al censimento di tutte le aziende. Una volta delimitata la zona, le aziende devono essere ispezionate da un veterinario ufficiale al più tardi entro 7 giorni;
- b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto non vale per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 si può tuttavia derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
- c) è vietata l'uscita di autocarri e di altri veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) e utilizzati nella zona di protezione:
 - i) dall'azienda ubicata nella zona di protezione,
 - ii) dalla zona di protezione,
 - iii) da un macello

se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. Dette procedure prevedono in particolare che gli autocarri e i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini non possono uscire dalla zona senza essere stati ispezionati dall'autorità competente;

- d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;
- e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza di peste suina classica;
- f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; al termine dei 21 giorni i suini possono uscire dall'azienda suddetta:
 - i) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, purché
 - tutti i suini dell'azienda siano stati esaminati;
 - i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
- il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente.

L'autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviargli suini.

Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini sono immediatamente puliti e disinfettati.

Durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi che possano indicare la presenza di infezione da virus di peste suina classica;

- ii) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:
 - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;
 - i suini da trasportare siano stati sottoposti a un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
 - tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare.

- g) Le carni fresche ottenute dai suini di cui al paragrafo 4, lettera f) saranno marchiate conformemente all'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (*), e sono trattate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (**). Detto trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro corredata dalle opportune motivazioni, e secondo la procedura prevista all'articolo 16, possono essere adottate soluzioni specifiche in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni e la successiva utilizzazione nonché la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento.

(*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).

(**) GU n. L 47 del 21. 1. 1980, pag. 4. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/662/CEE.

5. L'applicazione delle misure nella zona di produzione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) sono state completate tutte le misure di cui all'articolo 10,
- b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti:
 - i) ad un esame clinico che ha permesso di stabilire che non presentano nessun sintomo di malattia che possa indicare la presenza di peste suina classica e
 - ii) ad un esame sierologico praticato conformemente agli allegati I e IV il quale abbia dimostrato l'assenza di anticorpi del virus della peste suina classica.

L'esame di cui ai punti i) e ii) non può essere effettuato prima che scadano i 30 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

6. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti:

- a) si deve provvedere al censimento di tutte le aziende che detengono suini;
- b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente. Tale divieto non vale per il transito di suini in autostrada o per ferrovia sempreché non siano previste operazioni di scarico o soste;
- c) gli autocarri e gli altri veicoli ed attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame, nonché di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) utilizzati nella zona di sorveglianza non possono uscire da detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni previste dall'autorità competente;
- d) nessuna altra specie di animali può penetrare nell'azienda di animali o uscirne senza l'autorizzazione dell'autorità competente durante i primi 7 giorni successivi alla creazione della zona;
- e) tutti i suini morti che si trovano in una azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua qualsiasi esame necessario per accertare l'eventuale presenza di peste suina classica;
- f) i suini non possono uscire dall'azienda nella quale si trovano durante i primi 7 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; dopo 7 giorni i suini possono uscire dall'azienda per essere trasportati:
 - i) direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza all'interno della zona di protezione o di sorveglianza, purché:
 - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati;

- i suini che devono essere trasportati al macello siano stati sottoposti a un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
- il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati dall'autorità competente.

L'autorità competente responsabile del macello è informata dell'intenzione di inviargli suini.

All'arrivo al macello i suini sono detenuti e macellati separatamente dagli altri suini.

Durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi che possono indicare la presenza di infezione da peste suina classica;

- ii) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali situati all'interno della zona di protezione purché:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati;
- i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare.

Gli automezzi nonché gli altri veicoli ed attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini devono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto;

- g) Le carni fresche ottenute dai suini di cui al paragrafo 6, lettera f) sono marchiate conformemente all'allegato della direttiva 72/461/CEE e quindi trattate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE. Tali operazioni sono effettuate in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro corredata dalla opportune motivazioni, e secondo la procedura prevista all'articolo 16, possono essere adottate soluzioni specifiche in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni e la successiva utilizzazione nonché la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento.

7. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) sono state completate tutte le misure di cui all'articolo 10,

- b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad un esame clinico che ha permesso di stabilire che non presentano nessun sintomo di malattia che possa indicare la presenza di peste suina classica e

- c) ad un esame sierologico praticato conformemente all'articolo 16 il quale abbia dimostrato l'assenza di anticorpi del virus della peste suina classica.

L'esame di cui alle lettere b) e c) non può essere effettuato prima che scadano i 15 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta.

8. In deroga al paragrafo 4, lettera f) ed al paragrafo 6, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda qualora essi vengano trasportati in una sardigna per l'estrazione dei grassi o altrove per essere abbattuti e quindi inceneriti o sotterrati. Gli animali devono subire per sondaggio una prova per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica. In occasione di tale esame per sondaggio, si deve tener conto dei criteri di cui all'allegato IV per quanto concerne la raccolta di campioni di sangue.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione di virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.

9. Se i divieti di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 6, lettera f) sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni a motivo dell'insorgere di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:

- a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;
- b) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti ad esame;
- c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
- d) tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
- e) l'azienda di destinazione sia ubicata all'interno della zona di protezione o di sorveglianza.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare una propagazione del virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.

10. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonché a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire

che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.»

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dall'autorità competente;
- b) le operazioni di pulizia e di disinfezione siano effettuate sotto controllo ufficiale conformemente
 - i) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e
 - ii) alla procedura di pulizia e di disinfezione di un'azienda infetta contemplata nell'allegato V.»

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Qualora la presenza di peste suina classica sia confermata in un determinato macello, l'autorità competente garantisce che:

- a) tutti i suini del macello siano abbattuti immediatamente;
- b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati vengano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della peste suina classica;
- c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, conformemente alle istruzioni previste dall'autorità competente;
- d) venga effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'articolo 7;
- e) non vengano reintrodotti suini per il macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente al disposto di cui alla lettera c).»

9) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) sia vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica;
- b) la manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di ricerca, diagnosi o per la produzione di vaccini abbia luogo esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti;

c) il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita sul territorio della Comunità di vaccini contro la peste suina classica vengano effettuati sotto controllo ufficiale.

2. Nonostante il paragrafo 1 relativo all'impiego del vaccino contro la peste suina classica, si può decidere di ricorrere ad una vaccinazione di emergenza qualora la peste suina classica sia stata confermata e rischi di diventare epidemica. In tal caso lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione un piano per la vaccinazione di emergenza recante le informazioni seguenti:

- a) la situazione della malattia che ha giustificato la richiesta di una vaccinazione di emergenza,
- b) l'estensione della superficie geografica in cui sarà effettuata la vaccinazione di emergenza,
- c) le categorie di suini e il numero approssimativo dei suini da vaccinare,
- d) il vaccino da utilizzare,
- e) la durata della campagna di vaccinazione,
- f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati,
- g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati,
- h) gli altri elementi nella situazione di emergenza.

La Commissione esamina immediatamente il piano in collaborazione con lo Stato membro interessato. Il piano relativo alla vaccinazione di emergenza può essere approvato conformemente alle procedure di cui all'articolo 16; eventuali modifiche o aggiunte possono essere chieste prima dell'approvazione, in particolare per quanto riguarda la marchiatura.

3. Qualora si faccia ricorso alla vaccinazione di emergenza, lo Stato membro interessato garantisce che:

- nessun suino vivo esca dalla zona vaccinale salvo per essere immediatamente abbattuto in un macello designato dall'autorità competente e ubicato nella zona vaccinale o nelle immediate vicinanze;
- tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano provviste del bollo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE e siano immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni che non recano tale bollo.

4. Il paragrafo 3 è applicabile in occasione della vaccinazione di emergenza e per almeno 6 mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16 e prima che scadano i sei mesi, saranno adottate misure al fine di vietare:

- a) ai suini sierologicamente positivi di uscire dall'azienda in cui sono detenuti salvo per essere immediatamente macellati;

- b) ai suinetti nati da scrofe sierologicamente positive di uscire dall'azienda d'origine salvo per essere trasportati:
- in un macello, per essere immediatamente macellati,
 - in un'azienda designata dall'autorità competente, dalla quale saranno condotti direttamente al macello,
 - in un'azienda dopo aver subito con risultato negativo un test sierologico per la presenza di anticorpi del virus CSF.

5. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni concernenti la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e l'entità delle scorte di vaccini contro la peste suina classica nella Comunità.»

- 10) Il testo dell'articolo 14 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14 bis

Gli esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva; la Commissione informa gli Stati membri dei risultati dell'inchiesta.

Lo Stato membro sul cui territorio si effettua un controllo presta tutta l'assistenza necessaria affinché gli esperti possano espletare le loro mansioni.

Le disposizioni generali per l'attuazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.»

- 11) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter

1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di peste suina classica.

- 12) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA CLASSICA

A prescindere dal periodo necessario per lo sviluppo degli anticorpi, per quanto riguarda i metodi diagnostici della peste suina classica (CSF) sono stabiliti le linee direttrici, gli standard ed i criteri minimi seguenti.

A. RACCOLTA DEI MATERIALI DIAGNOSTICI

1. Per isolare il virus ed evidenziare l'antigene si considerano essenziali i tessuti delle tonsille e della milza. È meglio prelevare almeno altri due campioni di tessuti linfatici, quali i linfonodi retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici nonché l'ileo o il rene. Ogni campione di tessuto è posto in una busta di plastica separata, sigillata ed etichettata. I campioni sono trasportati e conservati in contenitori ermetici. Essi non sono congelati, bensì tenuti freschi a temperatura di frigorifero e saggiati sollecitamente.

Il piano deve consentire l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia. Esso deve precisare il fabbisogno di vaccino che ciascuno Stato membro ritiene necessario per l'eventualità di una vaccinazione di emergenza.

2. I criteri da seguire *mutatis mutandis* per la stesura del piano di emergenza sono definiti nella decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (*).

Conformemente all'articolo 16, la Commissione può modificare o completare tali criteri, tenendo conto della natura specifica della peste suina classica.

3. I piani redatti in conformità con i criteri di cui al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione entro il 1° gennaio 1993.

4. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato gli eventuali emendamenti necessari, in particolare, a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, se necessario modificati, in conformità con la procedura prevista all'articolo 16.

I piani possono successivamente essere modificati o completati secondo la stessa procedura, in modo da tener conto dell'evolversi della situazione.

(*) GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.»

2. Per l'isolamento del virus dai leucociti devono essere prelevati campioni di sangue da suini con sintomi febbrili o di altro tipo. Come anticoagulanti si usano EDTA o eparina. I campioni sono mantenuti freschi a temperatura di frigorifero e sottoposti agli esami di laboratorio senza indugio.
3. I campioni di sangue per evidenziare gli anticorpi quale supporto diagnostico di focolai clinici ed a scopo di sorveglianza sono prelevati da animali che siano guariti da sospetta infezione e da suini noti per essere stati in contatto con casi infetti o sospetti. In tali allevamenti sospetti devono essere presi come campione tutti i primi 20 animali sospetti o in contatto ed il 25 % degli altri animali. Per individuare con molta probabilità gli anticorpi si prelevano contemporaneamente campioni da ogni unità dell'allevamento.

B. DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Il punto di partenza nella diagnosi di CSF in laboratorio è l'individuazione dell'antigene virale, del virus e degli anticorpi negli organi o nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti, si ripetono gli esami sugli stessi campioni. Se continuano ad esserci sospetti clinici, si devono prelevare ulteriori campioni della stessa origine.

In casi di sospetta CSF si possono usare, come supporto diagnostico, esami sierologici per evidenziare gli anticorpi. Se non si è riusciti a individuare l'antigene virale o ad isolare il virus nel materiale prelevato da animali sospetti di CSF o proveniente da allevamenti che hanno avuto contatto con casi di CSF, si fanno esami per evidenziare anticorpi sui campioni di sangue degli animali guariti da sospetta malattia e di quelli noti per essere stati in contatto con la malattia stessa.

1. Ricerca dell'antigene virale

Per la ricerca dell'antigene virale in tessuti d'organo si deve impiegare la tecnica di immunomarcatura diretta su sezioni sottili al criostato (sino a cinque micron) delle tonsille e degli altri organi specificati in A 1. Il reagente per la diagnosi deve essere un antisiero pestivirus-specifico policlonale del virus CSF, marcato con un fluorocromo, un enzima, o biotina, secondo i criteri seguenti:

- a) il siero iperimmune è preparato da suini esenti da infezione il siero dei quali è privo di anticorpi che possano influire sulla specificità o qualità della reazione;
- b) l'immunoglobulina marcata preparata dal siero suino iperimmune alla CSF come specificato sotto a) deve avere un titolo minimo di 1/20 determinato in colture cellulari infettate con il virus CSF e confermato da esami di controllo su sezioni di tessuto. La diluizione d'uso del coniugato deve combinare un massimo di segnale con un minimo di colorazione di fondo.

Ogni campione che mostri una reazione citoplasmica specifica è considerato positivo per pestivirus; in tali casi si devono effettuare ulteriori esami come descritto in B 3.

2. Isolamento ed identificazione del virus in colture cellulari

- a) L'isolamento del virus da campioni di tessuto si effettua su colture cellulari sensibili di PK 15 o su altre linee cellulari parimenti sensibili. Le suspensioni d'organo di un animale sospetto devono essere inoculate ad una diluizione di 1/10.
- b) L'isolamento del virus da campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato nel paragrafo A 2, si effettua inoculando sulle colture cellulari la sospensione del "buffy coat" ricostituita sino al volume ematico originale.
- c) Per evidenziare l'antigene virale nel citoplasma dei monostrati, si devono trattare le colture cellulari con antisiero policlonale marcato. Si deve applicare il colorante ad intervalli da 24 a 72 ore dal momento dell'inoculazione.
- d) Le colture cellulari positive devono essere sottoposte agli esami di diagnosi differenziale come specificato in B 3. Risultati negativi dopo il primo passaggio su coltura cellulare possono richiedere un secondo od anche più passaggi per l'isolamento del virus.

3. Tipizzazione, dei virus pestosi isolati, con anticorpi monoclonali

- a) Si devono esaminare ulteriormente, mediante anticorpi monoclonali marcati, i duplicati delle sezioni al criostato di tessuti o le colture cellulari che danno reazioni positive all'antisiero policlonale, come descritto in B 1 e 2, al fine di differenziare tra il virus CSF ed i virus diarrea virale del bovino (BVD)/border disease (BD).

- b) Si devono usare solo i monoclonali ufficialmente raccomandati dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.
- c) I monoclonali devono essere suddivisi in quattro gruppi secondo i criteri seguenti:

Numero del gruppo	Reattività
1	Tutti i virus pestosi
2	Tutti i virus CSE
3	Ceppi vaccinali CSF
4	Tutti i virus BVD/BD

Ogni gruppo può essere rappresentato o da un singolo monoclonale o da una miscela di anticorpi monoclonali, a condizione che lo spettro di reattività corrisponda a quello di cui sopra.

d) L'interpretazione degli schemi di reazione è così riassunta:

Gruppi	Interpretazione
1 2 3 4	
+ + - -	CSF confermata
+ + + -	CSF ceppo vaccinale
+ - - +	virus BVD/BD
+ - - -	} virus non classificato, necessitano ulteriori esami.
+ + - +	
+ + + +	
- - - -	

C. RICERCA DEGLI ANTICORPI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

La ricerca degli anticorpi del virus CSF in campioni di sangue viene effettuata per agevolare la diagnosi di peste suina in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici di malattia o su suini sospetti di aver avuto contatti con suini infetti. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni di sangue devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test seguenti sono approvati per l'uso e devono essere effettuati congiuntamente a controlli con sieri positivi e negativi.

I ceppi virali da usare per i test sierologici devono essere autorizzati in una riunione dei laboratori nazionali per la peste suina (NSFL) e rilasciati a questi ultimi, dietro loro richiesta, secondo quanto disposto dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

Tutti i test utilizzati devono dare risultati soddisfacenti con i sieri CSF di riferimento, forniti dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

1. Test di virus-neutralizzazione

Questo test si basa sulla determinazione della soglia 50 %. Miscele di diluizioni di siero e quantità costanti di virus, dopo uno specificato periodo d'incubazione a 37 °C, vengono inoculate nelle colture. I risultati si basano sull'assenza di replicazione del virus, ricercata con un sistema di immunomarcatura. Si possono usare sia la prova di immunofluorescenza-neutralizzazione (NIF), sia quella degli anticorpi neutralizzanti perossidasi-coniugati. Il laboratorio di riferimento CE per la CSF fornirà, su richiesta, i protocolli dettagliati.

A scopi di screening i sieri vengono inizialmente diluiti a 1/10. Quando è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni doppie del siero partendo da 1/10. Ogni diluizione viene miscelata con ugual volume di una soluzione virale contenente $100 (\pm 0,5 \log_{10})$ dosi infettanti (TCID₅₀). Per ogni livello di diluizione si utilizzano almeno due colture. Dopo un appropriato periodo di incubazione le colture cellulari vengono fissate e si ricerca l'antigene virale con un sistema di immunomarcatura. I risultati vengono espressi come reciproco della diluizione iniziale di siero, a cui corrisponde assenza di marcatura specifica nella metà delle colture cellulari inoculate. Il punto di estinzione viene calcolato a metà tra due livelli di diluizione.

2. Prova di immunoassorbimento enzima-coniugato (ELISA)

Si possono usare prove di competizione, di blocco ed indirette su ogni supporto idoneo.

Si raccomanda che i test usati minimizzino le reazioni crociate con il virus BVD ed altri pestivirus. Tuttavia i test devono garantire l'identificazione di tutte le infezioni da CSF, ed a tutti gli stadi di risposta immunitaria all'infezione.

Antigene

L'antigene deve essere ricavato o corrispondere alle proteine virali di uno dei ceppi virali CSF raccomandati. Le cellule usate per preparare l'antigene devono essere indenni da ogni infezione da pestivirus.

Antisieri

I sieri policlonali per le prove di competizione o di blocco devono essere ottenuti da suino o conigli infettati con uno dei ceppi di virus CSF raccomandati o con il ceppo lapinizzato C. Gli anticorpi monoclonali devono essere attivi contro o corrispondere ad una proteina virale immunodominante del virus CSF. Le prove indirette devono utilizzare un reattivo immunoglobulinico anti-suino che rivela sia le IgG che le IgM.

La sensibilità dell'ELISA deve essere tale da registrare come positivo ogni siero che reagisce al test di neutralizzazione, nonché i sieri positivi di riferimento forniti dal laboratorio di riferimento CE per la CSF.

L'ELISA può essere usato solo con siero ottenuto da campioni di plasma presi da singoli suini.

Se la procedura ELISA usata non è specifica per la CSF, i campioni positivi devono essere esaminati ulteriormente con i test differenziali specificati nella sezione E.

D. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

1. L'individuazione dell'antigene virale CSF nei tessuti d'organo o nelle colture di cellule, dopo isolamento del virus dai campioni di tessuto con le tecniche definite in B 1, 2 e 3, costituisce la base della conferma di presenza della malattia, eccettuato nei casi di reazione dimostrata come dovuta a virus vaccinale, come specificato in B 3. La dimostrazione di antigene BVD/BD, secondo B 3, elimina il sospetto di CSF, purché non sussistano altre basi per tale sospetto.

A seguito di risultati inusuali o inaspettati della tipizzazione monoclonale secondo B 3, i pestivirus isolati devono essere considerati come inclassificati, e l'allevamento di origine deve essere ritenuto sospetto fino ad ulteriori esami. Questi possono comprendere la trasmissione del virus ad un laboratorio di riferimento per la caratterizzazione e ricerche sierologiche sull'allevamento di origine.

2. A seguito di rinvenimento di anticorpi reagenti con il virus CSF, l'allevamento di origine è ritenuto sospetto.
 - a) Al fine di escludere il sospetto di CSF originatosi dal rinvenimento di anticorpi, si usa il test descritto nel successivo capitolo E per distinguere tra anticorpi reagenti alla CSF che possono essere stati indotti da altri pestivirus ed anticorpi dovuti realmente al virus CSF. Si devono risaggiare con il test differenziale tutti i campioni originali.
 - b) Se al primo test differenziale non si può escludere il sospetto, si deve effettuare un ulteriore test almeno 30 giorni dopo, per seguire la possibile diffusione dell'infezione. Nell'azienda sospetta occorre prelevare campioni da tutti i primi 20 animali e dal 25 % dei rimanenti.

3. Interpretazione dei risultati sierologici

Un titolo neutralizzante 10 in tutti i suini unito ad aspetti clinici o epizootologici originanti sospetto di malattia costituisce una diagnosi positiva. Un titolo 1/10 in tutti i suini senza aspetti clinici ed epizootologici dà origine al sospetto di malattia e deve essere seguito da procedimenti diagnostici differenziali.

Gli stessi criteri devono essere applicati ad ogni suino positivo all'ELISA.

E. PROCEDURE SIEROLOGICHE PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA PESTE SUINA CLASSICA ED ALTRI PESTIVIRUS

1. I test per la diagnosi differenziale tra CSF ed altre infezioni da pestivirus si basano sull'esame in parallelo dei sieri con ceppi virali sia di CSF sia di BVD/BD, usando metodi totalmente comparabili.

I ceppi virali CSF e BVD/BD da usare devono essere stati ufficialmente approvati (vedi sopra sub C). Per escludere il sospetto di CSF originatosi dalla scoperta di anticorpi, i campioni di sangue devono essere esaminati mediante titolazioni comparative delle soglie degli anticorpi neutralizzanti anti virus CSF e virus BVD/BD.

Nell'ELISA di blocco, si deve utilizzare il confronto tra le percentuali di blocco con antigeni CSF e con antigeni BVD/BD.

2. I risultati dei test sierologici comparativi, usando ceppi di riferimento di CSF e di altri pestivirus, devono essere interpretati come segue:
 - a) se i test comparativi mostrano che più di un suino possiede anticorpi del virus CSF senza anticorpi degli altri pestivirus, il risultato viene considerato positivo per CSF;
 - b) se i test comparativi mostrano che i titoli per il virus CSF sono uguali o maggiori dei titoli per gli altri pestivirus in più di un suino, allora c'è sospetto di CSF e la differenziazione è eseguita come segue:
 - i suini aventi titoli neutralizzanti antivirale CSF maggiori od uguali ai titoli anti altri pestivirus sono macellati. I loro tessuti e, se del caso, i loro feti, sono esaminati per la ricerca di antigene o virus della CSF, secondo la procedura definita in B 1, 2 o 3,
 - se si rinviene antigene virale o virus della CSF, la CSF sarà confermata,
 - se la ricerca definita nel soprastante secondo trattino non rivela la presenza di antigene o virus della CSF, l'azienda è considerata come sospetta finché un ulteriore gruppo di campioni di sangue, prelevati almeno 30 giorni dopo, non sia stato sottoposto a nuovi test comparativi,
 - se questi successivi test comparativi mostrano che tutti gli animali hanno titoli significativamente più alti (quattro volte o più) contro il virus BVD/BD rispetto al virus CSF, il sospetto è eliminato,
 - se uno o più animali mostrano un titolo contro il virus CSF uguale o maggiore del titolo contro il virus BVD/BD, il risultato viene considerato positivo per CSF;
 - c) se i titoli BVD/BD sono tali da non escludere la possibilità di CSF, l'azienda è considerata come sospetta e nuovamente esaminata dopo almeno 30 giorni.

F. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

La ASF non può essere differenziata dalla peste suina classica mediante esami clinici o esami post mortem e nella diagnosi differenziale di ogni sindrome acuta febbrile emorragica dei suini devono essere prese in considerazione entrambe queste malattie.

Gli esami di laboratorio sono essenziali per la distinzione tra le due malattie. Una diagnosi positiva in un paese indenne da ASF deve essere basata sull'isolamento e sull'identificazione del virus ASF.

Il punto di partenza nella diagnosi di laboratorio di ASF deve essere l'individuazione del virus, dell'antigene virale o degli anticorpi negli organi e nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti o negativi di almeno due esami su campioni provenienti da animali sospetti di ASF o con materiale proveniente da allevamenti che hanno avuto contatti con casi di ASF, deve essere prelevato ulteriore materiale nello stesso allevamento e dagli animali che sono stati in contatto con suini infetti.

1. Ricerca dell'antigene virale

Per la ricerca dell'antigene virale si applicano la tecnica dell'immunofluorescenza diretta o altre tecniche utili, su sezioni sottili al criostato di tessuti d'organo, su strisci o su sedimenti da colture di leucociti. Le procedure sono simili a quelle descritte per la CSF, tranne il fatto che si usano reagenti specifici per la ASF.

2. Isolamento ed identificazione del virus

a) Test di emoassorbimento (HAD)

Lo HAD test viene effettuato inoculando in colture primarie di leucociti suini le sospensioni al 10 % di tessuti o il sangue prelevato sul campo da suini sospetti, oppure allestendo colture di leucociti da sangue di suini febbricitanti inoculato in laboratorio o da sangue prelevato sul campo. L'emoassorbimento consiste nell'adesione di un gran numero di eritrociti suini sulla superficie delle cellule infette e conferma la diagnosi di ASF.

b) Inoculazione del suino

Si fa un pool con aliquote di ogni sospensione di tessuto al 10 % e se ne inoculano intramuscolo 2 ml a capo in quattro suini; due di questi debbono essere stati vaccinati contro la CSF e due non vaccinati. I suini dovranno essere esaminati giornalmente per 21 giorni, per valutare un eventuale innalzamento della temperatura rettale e l'insorgenza di sintomi clinici. Se si sviluppa febbre devono essere prelevati campioni di sangue onde allestire colture di leucociti per lo HAD test ("autorosette" ed inoculazione di colture primarie di leucociti suini). Se non si sviluppano sintomi clinici, si deve prelevare del sangue per la ricerca di anticorpi dopo un periodo di osservazione di 21 giorni.

G. RICERCA DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS ASF IN CAMPIONI DI SANGUE E NEI FLUIDI TISSUTALI

La ricerca di anticorpi in campioni di siero o di fluidi tissutali viene effettuata per agevolare la diagnosi di ASF in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici che fanno sospettare la malattia o su suini sospetti di aver avuto contatto con suini infetti da ASF. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test che seguono sono approvati e debbono essere effettuati congiuntamente ad appropriati controlli con sieri positivi e negativi:

a) Test di immunofluorescenza indiretta (IIF)

b) ELISA.»

13) Dopo l'allegato III sono inseriti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO IV

SCREENING SIEROLOGICO DI SUINI NELLA ZONA DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Il programma di screening sierologico dovrà tener conto della propagazione della peste suina classica e delle modalità di allevamento di suini, che siano o meno tenuti in gruppo.

1. Screening sierologico di suini allevati in gruppo

Un gruppo consiste di due o più suini a contatto diretto tra di loro.

Prelievo di campioni da gruppi

— Gruppo composto da 20 suini al massimo: — 2 suini qualora il gruppo consista di una scrofa con suinetto, i campioni sono prelevati dalla sola scrofa;

— Gruppo composto da più di 20 suini: — 2 suini + il 5 % dei rimanenti capi.

I campioni debbono essere prelevati da tutti i gruppi.

2. Screening sierologico di suini allevati separatamente, che comprendono i suini allevati in stretta vicinanza, ma che non hanno contatti diretti tra di loro, come ad esempio le scrofe legate alla corda.

Metodo di prelievo dei campioni

Numero di suini	Suini da esaminare
Meno di 20	tutti
20 — 100	20 + 20 % dei rimanenti capi
Più di 100	20 + il 10 % dei rimanenti capi (almeno 36)

*ALLEGATO V***PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE AZIENDE INFETTE****I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI**

- a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 10.
- b) Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.
- c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI

- a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua fredda.
- b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.
- c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.
- d) Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

che modifica la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica

(91/686/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE ⁽⁵⁾, fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale;considerando che la decisione 80/1096/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/488/CEE ⁽⁷⁾, ha istituito un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina classica;

considerando che le misure messe in applicazione per eradicare la peste suina classica hanno gradualmente migliorato la situazione sanitaria del patrimonio suino nel territorio della Comunità; che tale miglioramento ha consentito di riconoscere ufficialmente indenni dalla peste suina determinate zone (o regioni o Stati membri);

considerando che in vaste zone è stato realizzato l'obiettivo di mantenere indenne dalla peste suina classica il territorio

della Comunità; che occorre prendere atto di tale situazione e modificare in conformità la direttiva 80/1095/CEE e la decisione 80/1096/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE la data «1° luglio 1993» è sostituita da «1° luglio 1992».

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 80/1096/CEE è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, la partecipazione della Comunità è limitata alle misure messe in applicazione anteriormente al 1° luglio 1992.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. BUKMAN

(1) GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 19.

(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3) Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.

(6) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica

(91/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/499/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce in particolare le condizioni che i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE ⁽⁷⁾, stabilisce le condizioni che le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁹⁾, stabilisce in particolare le condizioni che i prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che le misure messe in applicazione per eradicare la peste suina classica hanno migliorato gradualmente la situazione sanitaria del patrimonio suino nel territorio della Comunità;

considerando che in vaste zone è stato realizzato l'obiettivo di mantenere indenne dalla peste suina classica il territorio della Comunità; che occorre prendere atto di tale situazione e modificare in conformità le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE;

considerando che in tale contesto è opportuno non estendere il tipo di garanzie previste all'articolo 4 ter della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE e sospendere le misure fissate all'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2:

- a) alla lettera j), punto ii), sono soppressi i termini «di peste suina»;
- b) sono soppresses le lettere p), q) ed r);

2) all'articolo 3:

- a) al paragrafo 2, lettera b), frase introduttiva, sono soppressi i termini «peste suina»;
- b) al paragrafo 2, lettera b), punto i), sono soppressi i termini «la peste suina o»;
- c) al paragrafo 2, lettera b), è soppresso il punto ii);
- d) al paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono soppressi i termini «da peste suina»;
- e) il testo del paragrafo 4, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:
«4. I suini da allevamento e da produzione devono inoltre provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi.»;

3) all'articolo 4 ter, la data «31 dicembre 1991» è sostituita da «1° luglio 1992»;

(1) GU n. C 226 del 3. 8. 1991, pag. 20.

(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3) Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(7) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.

(8) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(9) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

- 4) con effetto al 1° luglio 1992, il testo dell'articolo 4 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 ter

In aggiunta alle misure previste nella presente direttiva per quanto riguarda la peste suina classica, ogni Stato membro provvede affinché i suini spediti dal suo territorio in quello di un altro Stato membro non provengano da un'azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive per quanto concerne la peste suina classica, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»;

- 5) nell'allegato F, modello III, punto V, è soppressa la lettera c). Le lettere d), e), f) e g) diventano rispettivamente lettere c), d), e) ed f).

Articolo 2

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 13 bis, paragrafo 3, primo comma, la data «31 dicembre 1991» è sostituita dal «1° luglio 1992»;
- 2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«e) Le carni non devono essere soggette a misure sanitarie restrittive, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»

Articolo 3

L'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE è soppresso.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), ed all'articolo 2, punto 1) entro il 1° gennaio 1992 ed alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi

(91/688/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce in particolare le condizioni che i suini vivi, le carni suine fresche e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi devono soddisfare al momento dell'importazione per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che, essendo migliorata la situazione sanitaria nella Comunità per quanto concerne la peste suina classica ed essendo stata abbandonata la vaccinazione sistematica contro tale malattia, occorre modificare le condizioni previste per le importazioni di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 6, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Per quanto concerne la peste suina classica, i suini devono provenire dal territorio di un paese terzo che:

- sia indenne da almeno 12 mesi dalla peste suina classica;
- non abbia autorizzato la vaccinazione negli ultimi 12 mesi;

⁽¹⁾ GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

⁽³⁾ Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.

— non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di 12 mesi.

5. In deroga al paragrafo 4 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, di autorizzare l'importazione di suini provenienti da una parte del territorio di un paese terzo, a condizione che in tutto il territorio di tale paese sia vietata la vaccinazione contro la peste suina classica e che detta parte di territorio risponda alle condizioni fissate al paragrafo 4.

6. In deroga al paragrafo 4, qualora si manifesti la peste suina classica in un paese terzo che risponde alle condizioni fissate al paragrafo 4, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, che il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 4, primo trattino, sia ridotto a sei mesi se:

- a) un focolaio o un certo numero di focolai tra loro connessi sul piano epidemiologico si manifestano in una regione geografica delimitata, e
- b) il focolaio o i focolai sono stati totalmente eliminati in un periodo di tre mesi senza ricorrere alla vaccinazione.»;

2) all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

- «c) in cui da almeno 12 mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno 12 mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei 12 mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica.»;

3) all'articolo 15 è aggiunta la frase seguente:

- «conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, si può decidere di derogare all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c).»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica-

zione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

relativa ai rifiuti pericolosi

(91/689/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁽⁴⁾, ha stabilito norme comunitarie sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi; che, per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri occorre modificare le norme e sostituire la direttiva 78/319/CEE con la presente;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 ⁽⁵⁾ ed il programma d'azione delle Comunità europee sull'ambiente, il quale è oggetto della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁶⁾, prevedono misure comunitarie per migliorare le condizioni di smaltimento e di gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che la normativa generale sulla gestione dei rifiuti, fissata dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽⁸⁾, è d'applicazione anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

considerando che una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura speciale di questi rifiuti;

considerando che, allo scopo di migliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti pericolosi nella Comunità, è necessario usare definizioni precise ed uniformi dei rifiuti pericolosi, basate sull'esperienza;

considerando che è necessario provvedere affinché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti pericolosi venga sottoposto al massimo controllo possibile;

considerando che deve essere possibile adattare rapidamente le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e che il comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE deve avere anche il potere di adeguare le disposizioni della presente direttiva a detto progresso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.

3. Le definizioni di «rifiuto» e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.

4. Ai fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

— i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precisato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato

(1) GU n. C 295 del 19. 11. 1988, pag. 8 e GU n. C 42 del 22. 2. 1990, pag. 19.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 238.

(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 2.

(4) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

(5) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(6) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

(8) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

- qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 3

1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

— qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e

— qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.

4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 4

1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi.

2. L'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE deve essere conservato per almeno 3 anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno 12 mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti.

3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre

1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE ⁽²⁾.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 7

Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

Articolo 8

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Oltre alla relazione di sintesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

3. Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo,
- sistema di trattamento dei rifiuti,
- tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, nonché per procedere alla revisione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La direttiva 78/319/CEE è abrogata il 12 dicembre 1993.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. G. M. ALDERS

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 13.

ALLEGATO I

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI(*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO DI SOLIDO O DI FANGO)

ALLEGATO I.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato III e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

ALLEGATO I. B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato II sono fatte intenzionalmente.

28. Rifiuti provenienti da trattamenti dis inquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
 29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
 30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
 31. Residui da decarbonazione
 32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
 33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
 34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
 35. Materiale contaminato
 36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato II
 37. Accumulatori e pile elettriche
 38. Oli vegetali
 39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III
 40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III
-

ALLEGATO II

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO I.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

- C1 Berillio, composti del berillio
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nickel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico, composti dell'arsenico
- C9 Selenio, composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio, composti del cadmio
- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio, composti dell'antimonio
- C14 Tellurio, composti del tellurio
- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio, composti del mercurio
- C17 Tallio, composti del tallio
- C18 Piombo, composti del piombo
- C19 Solfuri inorganici
- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Oli di creosoto
- C37 Isocianati, tiocianati
- C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
- C39 Fenoli, composti fenolati
- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato I sono fatte intenzionalmente.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

- H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
 - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
 - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
 - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
 - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione ⁽²⁾ o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo

(91/690/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione che il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE ⁽⁴⁾ e 82/795/CEE ⁽⁵⁾ prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che la Comunità e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, in appresso denominata «convenzione di Vienna»;

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione di Vienna, il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, in appresso denominato «protocollo di Montreal»; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che la Comunità, alla luce delle proprie responsabilità in materia di ambiente e di scambi commerciali, ha approvato la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal con la decisione 88/540/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che i lavori scientifici più recenti attestano che si rende necessario, per un'adeguata protezione dello strato di ozono, un controllo dei clorofluorocarburi e degli halon più severo di quanto previsto dal protocollo di Montreal; che gli stessi lavori suggeriscono di sottoporre a maggiori controlli tutti gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, il tetracloruro di carbonio e il tricloroetano 1,1,1;

considerando che un emendamento ed un adeguamento del protocollo di Montreal, che stabiliscono tali controlli, sono stati adottati a Londra nel mese di giugno 1990 e che occorre soltanto approvare l'emendamento;

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente far entrare in vigore l'emendamento al protocollo di Montreal che si basa sul principio di un'azione preventiva tendente ad evitare ulteriori danni allo strato di ozono e sui dati scientifici e tecnici disponibili al momento della sua adozione;

considerando che a questo scopo la Comunità deve approvare il suddetto emendamento;

considerando, in particolare, che è necessario per la Comunità approvare l'emendamento al protocollo di Montreal poiché alcune delle disposizioni di detto protocollo possono essere applicate solo se vengono approvate dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che è necessario, affinché siano adeguatamente applicati gli obblighi derivanti dal protocollo, che tutti gli Stati membri lo approvino;

considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere quanto prima possibile le loro procedure di ratifica dell'emendamento, per poter permettere alla Comunità e ai suoi Stati membri di depositare, se possibile simultaneamente, gli strumenti di approvazione, accettazione o ratifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 17. 1. 1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.

I testi originali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di approvazione dell'emendamento al protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13 della convenzione di Vienna e dell'articolo 2 dell'emendamento al protocollo di Montreal.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 31 dicembre 1991, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento al protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile anteriormente al 15 dicembre 1991, della decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione fissa, per la Comunità e per gli Stati membri che sono pronti per questa operazione, una data per il deposito simultaneo degli strumenti, che dovrà essere anteriore al 31 dicembre 1991.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. G. M. ALDERS

(Traduzione CEE)

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Articolo 1: EMENDAMENTO

A. Preambolo

1. Sostituire al sesto comma del preambolo del protocollo il testo seguente:

«DECISE a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali mondiali delle sostanze che lo riducono, con l'obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei paesi in via di sviluppo.»

2. Sostituire al settimo comma del preambolo del protocollo il testo seguente:

«RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l'accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l'importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi.»

3. Sostituire al nono comma del preambolo del protocollo il testo seguente:

«CONSIDERANDO che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.»

B. Articolo 1: Definizioni

1. Sostituire all'articolo 1, paragrafo 4 del protocollo il testo seguente:

«4. Per "sostanza controllata", si intende una sostanza contenuta nell'allegato A o nell'allegato B al presente protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.»

2. Sostituire all'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

«5. Per "produzione", si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come "produzione".»

3. Aggiungere il paragrafo seguente all'articolo 1 del protocollo:

«9. Per "sostanza di transizione", si intende una sostanza contenuta nell'allegato C al presente protocollo, sia isolata che in miscela. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne eventuali difformi indicazioni dell'allegato C, ma esclude qualsiasi sostanza di transizione o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.»

C. Articolo 2, paragrafo 5

Sostituire all'articolo 2, paragrafo 5 del protocollo il testo seguente:

«5. Qualsiasi parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2 A a 2 E, purché i livelli totali calcolati di produzione delle parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle parti contraenti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.»

D. Articolo 2, paragrafo 6

Inserire, all'articolo 2, paragrafo 6, dopo le parole «sostanze controllate», quando appaiono per la prima volta, le parole seguenti:

«allegato A o allegato B».

E. Articolo 2, paragrafo 8 a)

Inserire, all'articolo 2, paragrafo 8 a) del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

«e gli articoli che vanno da 2 A a 2 E».

F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i)

Inserire, all'articolo 2, paragrafo 9 a) i) del protocollo, dopo «l'allegato A», le parole seguenti:

«e/o l'allegato B».

G. Articolo 2, paragrafo 9 a) ii)

Cancellare, all'articolo 2, paragrafo 9 a) ii) del protocollo, le parole seguenti:

«dai livelli del 1986».

H. Articolo 2, paragrafo 9 c)

Cancellare, all'articolo 2, paragrafo 9 c) del protocollo, le parole seguenti:

«che rappresentino almeno il 50 % del consumo totale delle sostanze controllate delle parti contraenti»

e sostituirle con:

«che rappresentino la maggioranza delle parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle parti contraenti non contemplate in detto articolo 5, paragrafo 1 presenti e votanti».

I. Articolo 2, paragrafo 10 b)

Il paragrafo 10 b) dell'articolo 2 del protocollo è cancellato e il paragrafo 10 a) dello stesso articolo diventa il paragrafo 10.

J. Articolo 2, paragrafo 11

Inserire, all'articolo 2, paragrafo 11 del protocollo, dopo le parole «questo articolo», ogniqualvolta compaiono nel testo, le parole seguenti:

«e gli articoli che vanno da 2 A a 2 E».

K. Articolo 2 C: Altri CFC interamente alogenati

Inserire nel protocollo, come articolo 2 C, i paragrafi seguenti:

«Articolo 2 C**Altri CFC interamente alogenati**

1. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1993, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B non superi, annualmente, l'ottanta per cento del proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi, annualmente, l'ottanta per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.
2. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1997, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.
3. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni parte contraente che produce una o più di tali sostanze fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tali sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.»

L. Articolo 2 D: Tetracloruro di carbonio

Inserire nel protocollo, come articolo 2 D, i paragrafi seguenti:

«Articolo 2 D**Tetracloruro di carbonio**

1. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo II dell'allegato B non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.
2. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo II dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di

questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.»

M. Articolo 2 E: Tricloroetano 1,1,1 (Cloroformio metile)

Inserire nel protocollo, come articolo 2 E, i paragrafi seguenti:

«Articolo 2 E

Tricloroetano 1,1,1 (Cloroformio metile)

1. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1993, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il proprio livello di consumo calcolato del 1989. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

2. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il settanta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il settanta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

3. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2000, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B non superi, annualmente, il trenta per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi, annualmente, il trenta per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del dieci per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

4. Ogni parte contraente fa sì che durante il periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata del gruppo III dell'allegato B sia ridotto a zero. Ogni parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, al fine di soddisfare le necessità fondamentali interne delle parti contraenti indicate all'articolo 5, paragrafo 1 il proprio livello calcolato di produzione può superare questo limite fino ad un massimo del quindici per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1989.

5. Le parti contraenti riesamineranno nel 1992 la possibilità di attuare uno scadenziario in tempi più rapidi di quelli fissati nel presente articolo.»

N. Articolo 3: Calcolo dei livelli di controllo

Inserire, all'articolo 3 del protocollo, dopo «articoli 2», le parole seguenti:

«, da 2 A a 2 E,».

Inserire all'articolo 3 del protocollo, dopo «allegato A», le parole seguenti:

«o allegato B».

O. Articolo 4: Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano parti contraenti al protocollo

1. Sostituire i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 4 con i paragrafi seguenti:

«1. Ogni parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

1 bis. Ogni parte contraente vieta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente paragrafo, l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

2. Ogni parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato A verso qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

2 bis. Ogni parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato B verso qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

3. Entro il 1° gennaio 1992, le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

3 bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

4. Entro il 1° gennaio 1994, le parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

4 bis. Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano parti contraenti al presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo.

5. Ogni parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all'utilizzazione di sostanze controllate.»

2. Sostituire l'articolo 4, paragrafo 8 del protocollo con il paragrafo seguente:

«8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 e 4 bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia parte contraente al presente protocollo, purché una riunione delle parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l'articolo 2, gli articoli che vanno da 2 A a 2 E e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all'articolo 7.»

3. Aggiungere, come paragrafo 9, il paragrafo seguente all'articolo 4 del protocollo:

«9. Ai fini del presente articolo, l'espressione "Stato che non sia parte contraente al presente protocollo" comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o

un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.»

P. Articolo 5: Situazione speciale dei paesi in via di sviluppo

L'articolo 5 del protocollo è sostituito dal seguente:

- «1. Ogni parte contraente che è un paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A è inferiore a 0,3 chilogrammi pro capite alla data dell'entrata in vigore del protocollo per detta parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2 A a 2 E.
2. Tuttavia, ogni parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato A di 0,3 chilogrammi pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato B di 0,2 chilogrammi pro capite.
3. Nell'applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2 A a 2 E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:
 - a) per le sostanze controllate dell'allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 chilogrammi pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo;
 - b) per le sostanze controllate dell'allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 chilogrammi pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo.
4. Nel caso in cui una parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell'incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2 A a 2 E, essa può notificare tale situazione al segretariato. Il segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.
5. Lo sviluppo della capacità delle parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2 A a 2 E, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all'articolo 10 A.
6. Ogni parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2 A a 2 E a causa dell'insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10 A. Il segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.
7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all'articolo 8 non possono venire applicate alla parte contraente che ha effettuato la notifica.
8. Una riunione delle parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l'effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.

9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all'articolo 10.»

Q. Articolo 6: Valutazione ed esame delle misure di controllo

Inserire all'articolo 6 del protocollo, dopo «articolo 2», le parole seguenti:

«gli articoli che vanno da 2 A a 2 E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del gruppo I dell'allegato C».

R. Articolo 7: Comunicazione dei dati

Sostituire l'articolo 7 del protocollo col seguente:

«1. Ogni parte contraente comunica al segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

2. Ogni parte contraente comunica al segretariato, entro tre mesi da quando le disposizioni previste dal protocollo per le sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1989, di ognuna delle sostanze controllate dell'allegato B, nonché di ognuna delle sostanze di transizione del gruppo I dell'allegato C, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.

3. Ogni parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione annua (come definita all'articolo 5, paragrafo 1) e, separatamente,

- sulle quantità utilizzate come materie prime,
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle parti contraenti,
- sulle importazioni e le esportazioni verso, rispettivamente, Stati parti contraenti e Stati che non lo sono,

di ognuna delle sostanze controllate degli allegati A e B e delle sostanze di transizione del gruppo I dell'allegato C, per l'anno nel corso del quale le disposizioni sulle sostanze dell'allegato B sono entrate in vigore per detta parte contraente e per ognuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.

4. Quanto alle parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l'organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l'organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.»

S. Articolo 9: Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni

Sostituire l'articolo 9, paragrafo 1 a) del protocollo col seguente:

«a) Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate e di quelle di transizione o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;»

T. Articolo 10: Meccanismo di finanziamento

Sostituire l'articolo 10 del protocollo col seguente:

«Articolo 10**Meccanismo di finanziamento**

1. Le parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l'obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 del presente protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2 A a 2 E del protocollo. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle parti contraenti.

2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

- a) fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti agevolati secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
- b) finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
 - i) assiste le parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui paesi ed altre forme di cooperazione tecnica,
 - ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate,
 - iii) dissemina, come previsto all'articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo e
 - iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle parti contraenti che sono paesi in via di sviluppo;
- c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

4. Il Fondo multilaterale opera sotto l'autorità delle parti contraenti che ne determinano la politica globale.

5. Le parti contraenti istituiscono un comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l'applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l'erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle parti contraenti, con la cooperazione e l'assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del comitato esecutivo, che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 e delle altre parti contraenti, sono nominati dalle parti contraenti.

6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle parti contraenti che non rilevano dell'articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

- a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente protocollo,

- b) apporti risorse aggiuntive e
 - c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.
7. Le parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del Fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole parti contraenti.
8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l'accordo della parte contraente che ne beneficia.
9. Le decisioni delle parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogniqualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si sia ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre parti contraenti presenti e votanti.
10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.»

U. Articolo 10 A: Trasferimento di tecnologia

Aggiungere al protocollo, come articolo 10 A, l'articolo seguente:

«Articolo 10 A

1. Trasferimento di tecnologia

Ogni parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

- a) i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l'ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1 e
- b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.»

V. Articolo 11: Riunioni delle parti contraenti

Sostituire l'articolo 11, paragrafo 4 g) del protocollo col seguente:

- «g) Valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di controllo e la situazione relative alle sostanze di transizione;»

W. Articolo 17: Parti contraenti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Inserire all'articolo 17, dopo «come pure agli», le parole seguenti:

«articoli che vanno da 2 A a 2 E, e».

X. Articolo 19: Denuncia

Sostituire l'articolo 19 del protocollo col paragrafo seguente:

«Ogni parte contraente può denunciare il presente protocollo per mezzo di notifica scritta al depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all'articolo 2 A, paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.»

Y. Allegati

Aggiungere al protocollo gli allegati seguenti:

«Allegato B

SOSTANZE CONTROLLATE

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
Gruppo I		
CF ₃ Cl	(CFC-13)	1,0
C ₂ FCl ₅	(CFC-111)	1,0
C ₂ F ₂ Cl ₄	(CFC-112)	1,0
C ₃ FCl ₇	(CFC-211)	1,0
C ₃ F ₂ Cl ₆	(CFC-212)	1,0
C ₃ F ₃ Cl ₅	(CFC-213)	1,0
C ₃ F ₄ Cl ₄	(CFC-214)	1,0
C ₃ F ₅ Cl ₃	(CFC-215)	1,0
C ₃ F ₆ Cl ₂	(CFC-216)	1,0
C ₃ F ₇ Cl	(CFC-217)	1,0
Gruppo II		
CCl ₄	Tetracloruro di carbonio	1,1
Gruppo III		
C ₂ H ₃ Cl ₃ (*)	Tricloroetano 1,1,1 (cloroformio metile)	0,1

(*) La formula non si riferisce al tricloroetano 1,1,2.

Allegato C

SOSTANZE DI TRANSIZIONE

Gruppo	Sostanze
Gruppo I	
CHFCI ₂	(HCFC-21)
CHF ₂ Cl	(HCFC-22)
CH ₂ FCI	(HCFC-31)
C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)
C ₂ H ₂ FCI ₃	(HCFC-131)
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)
C ₂ H ₃ FCI ₂	(HCFC-141)
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)
C ₂ H ₄ FCI	(HCFC-151)
C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)
C ₃ HF ₂ Cl ₅	(HCFC-222)
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)
C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)
C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)
C ₃ H ₂ FCI ₅	(HCFC-231)
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)
C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)
C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)
C ₃ H ₃ FCI ₄	(HCFC-241)
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)
C ₃ H ₄ FCI ₃	(HCFC-251)
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)
C ₃ H ₅ FCI ₂	(HCFC-261)
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)
C ₃ H ₆ FCI	(HCFC-271)»

Articolo 2: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non vengono considerati come suppletivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
 3. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, il suddetto emendamento entra in vigore per tutte le altre parti contraenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione

(91/691/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, data l'importanza economica dell'informazione, la creazione di un mercato comune dei servizi d'informazione è un elemento indissociabile del rafforzamento del mercato interno entro la fine del 1992;

considerando che i primi risultati della realizzazione del piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi d'informazione, adottato con la decisione 88/524/CEE ⁽⁴⁾, mostrano l'esigenza di un programma complementare;

considerando che alla realizzazione di un mercato interno dell'informazione si frappongono numerosi ostacoli giuridici, amministrativi, fiscali e tecnici che possono ritardare l'instaurazione dei nuovi servizi e causare, in taluni casi, distorsioni della concorrenza;

considerando che lo sviluppo delle risorse di informazione e di servizi basati sull'informazione implica il ricorso a tecnologie nuove in materia di cooperazione europea;

considerando che la Comunità occupa una posizione fortemente competitiva in taluni settori del mercato dell'informazione, mentre in altri essa dovrà essere rinforzata, evitando tuttavia distorsioni della concorrenza;

considerando che dovrebbe essere data priorità all'esame della necessità di semplificare le procedure e dell'armonizzazione nel settore dell'accesso alle basi di dati;

considerando che i bisogni e le esigenze legittime degli utenti dei servizi d'informazione e in particolare quelli delle

piccole e medie imprese (PMI) e delle regioni meno favorite della Comunità meritano un'attenzione particolare;

considerando che è auspicabile disporre dei mezzi adeguati per informare le PMI del programma e per incentivare la loro partecipazione a quest'ultimo;

considerando che i diversi ritmi di sviluppo nella fornitura e nell'uso dei servizi d'informazione negli Stati membri meritano un'attenzione particolare in vista della coesione interna della Comunità e del funzionamento del mercato interno;

considerando che una parte dell'importo stimato necessario, destinato a finanziare i progetti pilota e dimostrativi, può in particolare servire a mobilitare eventuali fonti di finanziamento complementari da parte dei partner interessati, esercitando un effetto moltiplicatore sullo sviluppo del mercato europeo dei servizi di informazione;

considerando che qualsiasi politica del mercato dell'informazione deve essere complementare ad altre iniziative comunitarie in corso, in particolare nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di 4 anni;

considerando che un importo di ecu 64 milioni è stimato necessario per la realizzazione del programma; che per il periodo 1991 - 1992, nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario è di ecu 21,6 milioni;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio di bilancio 1992 dovranno inserirsi nel vigente quadro finanziario comunitario;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un programma con gli obiettivi seguenti:

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 65.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 220.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 39.

- 1) realizzare un mercato interno dei servizi d'informazione;
- 2) individuare i punti di forza e i punti deboli dei servizi d'informazione esistenti nella Comunità e stimolare e rafforzare la capacità competitiva dei fornitori europei di servizi d'informazione;
- 3) promuovere l'utilizzazione dei servizi d'informazione avanzati;
- 4) rafforzare la cooperazione europea al fine di pervenire a una politica comunitaria in materia di servizi d'informazione, rivolgendo particolare attenzione alle PMI, al divario esistente tra le varie regioni ed al ritardo delle regioni meno favorite della Comunità;
- 5) mettere a frutto i risultati forniti da altri programmi comunitari o nazionali allo scopo di rafforzare il mercato interno dei servizi d'informazione.

Articolo 2

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, sono intraprese le seguenti azioni sotto la responsabilità della Commissione e conformemente alle linee d'azione riportate nell'allegato I e secondo le modalità di attuazione del programma previste all'allegato II:

- 1) miglioramento della comprensione del mercato interno dell'informazione;
- 2) eliminazione degli ostacoli giuridici, amministrativi e tecnici;
- 3) miglioramento della facilità d'impiego e promozione della cultura nel settore dell'informazione;
- 4) sostegno ad iniziative strategiche nel settore dell'informazione.

Nessuna delle azioni suddette si dovrà sovrapporre alle attività svolte in questi settori in base a programmi comunitari o nazionali.

Articolo 3

1. Il programma ha una durata di quattro anni.
2. L'importo stimato necessario per la realizzazione del programma è di ecu 64 milioni, di cui ecu 21,6 milioni per il periodo 1991 - 1992, nell'ambito delle prospettive finanziarie 1988 - 1992. Per il successivo periodo di applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario.
3. L'autorità di bilancio definisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo conto dei principi di buona gestione dell'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. La partecipazione finanziaria della Comunità ad ogni azione a costi ripartiti è in generale del 50 %.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato di carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a una votazione.
3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere emesso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

1. Nonostante l'articolo 4, la procedura prevista nel presente articolo, paragrafi 2 e 3 è applicabile alla fissazione del programma di lavoro annuo per la realizzazione delle linee di azioni previste nell'allegato I, alla ripartizione delle spese di bilancio, all'attuazione di un sistema di finanziamento più flessibile di quello degli inviti a presentare proposte, alla presa in considerazione, in casi eccezionali, di proposte di progetti non sollecitate, al sostegno a progetti della linea di azione 3 dell'allegato I, nonché a iniziative strategiche in materia di informazione implicanti un contributo finanziario della Comunità superiore a ecu 500 000.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere formulato dal comitato, tali misure vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di detta comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione differente entro il termine previsto al paragrafo precedente.

Articolo 6

A metà e a fine programma, previo esame da parte del comitato, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione, elaborata da esperti indipendenti, dei risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2 e, sulla base di questi risultati, può proporre un adeguamento degli orientamenti del programma. La relazione annuale dell'osservatorio europeo del mercato dell'informazione (OMI) e le relazioni regolari del gruppo consultivo per i problemi giuridici vengono altresì sottoposti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata a negoziare accordi con i paesi terzi partecipanti allo sviluppo del mercato dei servizi

d'informazione, al fine di una loro associazione al programma, totale o parziale. Tali accordi saranno negoziati secondo il criterio del mutuo vantaggio.

2. Prima di avviare i negoziati di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il Consiglio della propria intenzione di negoziare e delle condizioni generali di tali negoziati. La Commissione tiene conto dell'opinione del Consiglio.

Articolo 8

La presente decisione ha efficacia il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. G. M. ALDERS

ALLEGATO I

LINEE D'AZIONE D'IMPACT 2

Linea d'azione 1: Migliorare la comprensione del mercato interno dell'informazione

- 1.1. L'osservatorio europeo del mercato dell'informazione (OMI) proseguirà e svilupperà le sue attività tendenti a determinare i punti forti e quelli deboli della Comunità per quanto riguarda la sua competitività nel settore, allo scopo di fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'elaborazione delle loro politiche. Durante la fase iniziale d'IMPACT, l'OMI ha concentrato le sue ricerche sulla fornitura dei servizi di basi di dati. In futuro estenderà le sue indagini ai mercati vicini al settore dell'edizione, riservando un'attenzione particolare alla stampa commerciale e finanziaria e alle pubblicazioni scientifiche, tecniche e mediche. L'OMI si dedicherà sempre più alle indagini presso gli utenti, al fine di conoscere meglio i mezzi da questi utilizzati per accedere all'informazione professionale di cui hanno bisogno e di identificare le lacune che rendono necessarie iniziative comunitarie.
- 1.2. L'OMI terrà un inventario permanente delle fonti dei dati disponibili sul mercato. Esso si rivolgerà in via prioritaria a queste fonti per l'acquisto dei dati necessari alle sue indagini. Lancerà o stimolerà altre indagini allorquando i dati richiesti non sono disponibili, sono incompleti o non sono affidabili. Effettuerà anche indagini settoriali al fine di identificare i settori del mercato dell'informazione che sono inadeguatamente serviti o che progrediscono lentamente malgrado la loro importanza strategica per la Comunità. A seguito del primo colloquio metodologico organizzato nel 1989 in cooperazione con l'Eurostat, l'OMI sosterrà gli sforzi metodologici a lungo termine necessari per la creazione di un quadro concettuale che consentirà di includere il settore dei servizi di informazione nelle statistiche ufficiali. Inoltre l'OMI incoraggerà le ricerche effettuate nei settori scientifici ed economici dell'informazione al fine di stimolare la messa a punto di modelli e di strumenti necessari per prevedere le tendenze del mercato dell'informazione e per valutare il loro impatto sul resto dell'economia.
- 1.3. L'OMI si prefigge di completare le iniziative degli Stati membri, delle imprese e di altri organismi che si interessano allo sviluppo del mercato dell'informazione. Le attività dell'OMI perciò non si sostituiranno ai lavori degli Stati membri, delle imprese del settore privato o di altri organismi, ma saranno condotte in collegamento con loro. L'OMI rafforzerà la sua rete di corrispondenti nazionali e migliorerà i contatti con le associazioni europee e nazionali presenti sul mercato dell'informazione. Coopererà con queste associazioni e con gli organismi di ricerca competenti sui progetti a costi ripartiti. Per migliorare la propria documentazione relativa al mercato mondiale dei servizi d'informazione, l'OMI cercherà di scambiare le informazioni con gli organismi extracomunitari appropriati, come il centro giapponese per la promozione delle basi di dati e l'associazione americana dell'industria dell'informazione.
- 1.4. I risultati delle analisi dell'OMI saranno largamente diffusi agli utilizzatori e all'industria in virtù di accordi di diffusione con associazioni rappresentative e con editori specializzati. Ogni anno l'OMI invierà al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'evoluzione generale del mercato dell'informazione.

Linea d'azione 2: Eliminare gli ostacoli giuridici, amministrativi e tecnici

- 2.1. Le azioni che saranno intraprese nel quadro d'IMPACT 2 contribuiranno al rafforzamento della sinergia dei lavori intrapresi su problemi giuridici di carattere orizzontale (ad esempio la protezione della vita privata, la responsabilità, la proprietà intellettuale, la dimostrazione e l'autenticazione delle firme elettroniche) e alla proposta di iniziative comunitarie specifiche a taluni settori del mercato dei servizi dell'informazione.
- 2.2. La prima categoria di lavori contribuirà al miglioramento del coordinamento delle iniziative settoriali sui problemi giuridici di carattere orizzontale intraprese nel quadro dei vari programmi. A tale scopo la Commissione rafforzerà la perizia e le risorse documentarie acquisite con l'ausilio del gruppo consultivo per i problemi giuridici (LAB) al fine di fornire agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie un accesso più facile ai documenti di riferimento e all'informazione sui lavori in corso in questo settore. La Commissione esaminerà la possibilità d'incoraggiare la messa a punto di una base di dati specializzata in materia. Per la preparazione delle iniziative giuridiche collegate con le nuove tecnologie, essa farà ricorso alla perizia del LAB. Nel contempo proseguirà e rafforzerà la sua collaborazione con il Consiglio d'Europa e l'OCSE nei settori di comune interesse.

- 2.3. La seconda categoria di lavori contribuirà alla preparazione di iniziative specifiche a alcuni settori del mercato dell'informazione. La Commissione esaminerà i problemi giuridici sollevati dall'applicazione delle direttive tendenti a rafforzare la sinergia tra il settore pubblico e il settore privato sul mercato dell'informazione e elaborerà proposte tendenti al ravvicinamento delle norme di commercializzazione di taluni archivi di dati in possesso di istituzioni pubbliche e parapubbliche. Incoraggerà la stesura dei codici di condotta europei e controllerà l'applicazione della protezione della riservatezza dei dati in relazione con la commercializzazione di taluni servizi di basi di dati, quali gli schedari di indirizzi e le banche di dati sul credito e la solvibilità. Elaborerà linee direttive comunitarie intese a ravvicinare le condizioni d'apertura e di fornitura di servizi d'informazione elettronici accessibili al pubblico ed a servire come quadro di riferimento per le relazioni contrattuali tra i vari operatori del mercato in settori come quelli della responsabilità editoriale, del controllo della qualità dei servizi, della confidenzialità, dell'uso delle basi di dati e in particolare dei diritti degli editori.
- 2.4. La Commissione modificherà la composizione del LAB per meglio garantire la partecipazione ai suoi lavori delle autorità pubbliche e degli operatori del mercato interessati, quale complemento alla partecipazione dei giuristi indipendenti specializzati nelle varie materie da esaminare.
- 2.5. La Commissione avvierà un'attiva politica di diffusione dei risultati dei lavori del LAB, in collaborazione con editori specializzati, per meglio informare gli operatori in merito ai loro diritti e ai loro obblighi.

Linea d'azione 3: Migliorare la facilità d'uso e promuovere la cultura nel settore dell'informazione

- 3.1. Per completare i lavori in corso in materia d'interconnessione dei sistemi aperti (OSI) la Commissione incoraggerà la messa a punto di norme per lo scambio aperto d'informazioni, in cooperazione con le strutture di normalizzazione già esistenti, come l'Atelier europeo per i sistemi aperti (EWOS), l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazioni (ETSI) ed il CEN/CENELEC. Saranno appoggiate la messa a punto e l'applicazione efficace di norme d'informazione o di regole industriali per la codifica e la strutturazione delle informazioni. Tramite opportune misure, saranno incoraggiati coloro che sono interessati a completare e a estendere le norme applicabili all'informazione. La Commissione sosterrà progetti dimostrativi tendenti a promuovere l'applicazione delle norme d'informazione ed a dimostrarne i vantaggi. In particolare, queste iniziative riguarderanno le norme relative al linguaggio di contrassegno generale normalizzato (SGML) e l'architettura dei documenti di ufficio (ODA). Sarà incoraggiata l'utilizzazione di norme d'informazione nei prodotti dell'informazione del settore pubblico.
- 3.2. Sarà incoraggiata la messa a punto d'interfacce generiche che offrano soluzioni flessibili e economiche per accedere a una vasta gamma di servizi d'informazione. Questo aspetto riguarderà l'accesso ai vari mezzi di comunicazione su scala europea. Per facilitare l'accesso agli utenti inesperti, saranno sostenute l'integrazione delle funzioni multilingui o di icone o di grafici ai servizi d'informazione, la messa a punto di metodi d'interrogazione con vocabolario controllato e linguaggio naturale. Per sostenere la coesione della Comunità sarà stimolata l'estensione ad altre lingue comunitarie delle interfacce in linguaggio naturale già esistenti.

Saranno intraprese iniziative per incoraggiare l'applicazione ai servizi d'informazione dei risultati della ricerca in vari settori, come i sistemi esperti, l'interfaccia uomo-computer e il trattamento del linguaggio naturale. Sarà programmato un progetto quadro per la verifica della fattibilità dei servizi d'informazione commerciale europei KIOSK che forniranno alle piccole e medie imprese un accesso facile all'audiotex professionale, al videotex e ai servizi d'informazione ASCII. Sarà incentivata l'applicazione integrata dei vari tipi d'informazione che utilizzano il suono, i grafici, il testo e le immagini.

- 3.3. Per promuovere la cultura dell'informazione tra i professionisti la Commissione si affiderà soprattutto ai moltiplicatori del mercato dei servizi d'informazione e ad alcuni gruppi di utenti finali. Questi moltiplicatori comprendono gli istituti d'insegnamento, le associazioni professionali, i punti di convergenza nazionali, gli operatori di unità di collegamento e la stampa specializzata.

Le azioni di sostegno dei moltiplicatori, degli esperti e degli utenti finali comprenderanno: la messa a punto di strumenti appropriati, come la documentazione, le mostre dei mezzi di comunicazione di massa, i video in tutte le lingue della Comunità; l'organizzazione di conferenze, seminari, colloqui, giornate d'informazione, conferenze stampa; la partecipazione a esposizioni; l'aggiornamento e l'ampliamento di raccolte già esistenti con nuovi prodotti dell'informazione; la pubblicazione di un bollettino d'informazioni regolare sulle iniziative della Comunità; la presenza nella rete di diffusione dell'informazione di inventari di basi di dati; ecc.; l'istituzione di un servizio d'informazioni centrale per gli utenti dei servizi d'informazione, compreso un servizio telefonico gratuito; il funzionamento del servizio multilingue ECHO (Organizzazione degli intermediari della Commissione europea), che continuerà ad appoggiare in modo particolare i nuovi utenti dei servizi d'informazione elettronici e servirà da strumento per il trasferimento dei know-how verso il mercato in conformità degli orientamenti per il miglioramento della sinergia tra i settori pubblico e privato nel mercato dell'informazione.

- 3.4. Le azioni di formazione saranno destinate a tutti i tipi di operatori che intervengono nel settore dell'informazione che comprende: la produzione di basi di dati, la gestione dei servizi ospiti, la diffusione tramite tutti i mezzi a disposizione e l'utilizzazione dell'informazione. Un sostegno particolare sarà accordato alla formazione degli intermediari e dei professionisti per l'impiego dell'informazione elettronica sia «on-line» che «off-line», con particolare riguardo per le regioni meno favorite. Queste azioni comprenderanno anche la formazione dei futuri formatori in un certo numero di regioni, settori economici e imprese. Si cercherà la collaborazione stretta con le autorità nazionali e locali e con altri programmi (ad esempio STAR, DELTA).

Linea d'azione 4: Sostenere le iniziative strategiche nel settore dell'informazione

- 4.1. Sarà incentivata e rafforzata la fornitura di servizi elettronici d'informazione scientifica e tecnica (STI) — risorsa fondamentale per la Comunità europea della ricerca e per il progresso industriale. La Commissione sosterrà le recenti iniziative in materia d'informazione biotecnologica e in materia di banche di dati sui materiali tecnici con la creazione di una rete europea di cooperazione per l'informazione biotecnologica e l'ulteriore sviluppo dei servizi d'informazione sui materiali. Queste iniziative avranno lo scopo di migliorare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità dei servizi europei di STI tramite la creazione di strumenti e strutture appropriati che incoraggeranno l'integrazione degli attuali sistemi e servizi e una più efficiente ripartizione delle risorse.
- 4.2. Sarà incentivato lo sviluppo di servizi d'informazione nei settori del mercato strategicamente importanti e saranno offerti aiuti alla cooperazione. Ove necessario, sarà sostenuta la creazione di strutture embrionali. Saranno incentivati i servizi d'informazione particolari che rivestono importanza per le politiche comunitarie o per le operazioni del mercato interno. Saranno prese iniziative per l'armonizzazione nei nuovi settori in cui si registrano sviluppi spontanei ma non coordinati, al fine di stimolare la cooperazione e la creazione di reti. I settori relativi all'informazione sui brevetti, sulle norme, sul turismo e il trasporto, all'informazione culturale, sull'ambiente e la salute, nonché alla produzione standardizzata di mappe geografiche digitalizzate di base sono stati identificati come settori propizi per un'azione comunitaria.
- 4.3. Nel corso della realizzazione del programma, possono essere estesi e/o rivisti i progetti strategici in materia d'informazione sulla base dei bisogni definiti dall'OMI, dei risultati ottenuti dalla revisione a metà termine del programma e a seguito di una concertazione continua con l'industria dell'informazione e con il gruppo consultivo del programma. Saranno rivisti i settori prioritari identificati per progetti pilota/dimostrativi nell'ambito del precedente programma IMPACT, ma non ancora sviluppati, e se il mercato lo necessita sarà confermata l'azione intrapresa.
- 4.4. Tramite la riduzione degli oneri finanziari relativi alla cooperazione internazionale, saranno incentivate le imprese commerciali miranti allo sviluppo dei prodotti e dei servizi d'informazione sulla base di intese europee, ad esempio «groupement européen d'intérêt économique» (GEIE). Ciò si applicherà in particolare alle medie e piccole imprese (PMI). Sarà creato un sistema di sostegno per la preparazione di progetti internazionali, per intese in collaborazione tra partner di diversi Stati membri e per il trasferimento di know-how verso le regioni meno favorite della Comunità. Sarà incoraggiata una più stretta cooperazione tra le organizzazioni commerciali e professionali europee e nazionali, nonché la partecipazione dei punti focali nazionali al fine di promuovere progetti strategici e creare un mercato interno dell'informazione.
- 4.5. Al fine di promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di know-how e di raggiungere la sinergia tra editori e fornitori di sistemi, la Commissione indagherà sulla possibilità di collegare organismi competenti negli Stati membri in un laboratorio dei mezzi di comunicazione costituito in rete per lo sviluppo delle conoscenze europee nel settore della messa a punto di prototipi di prodotti dell'informazione per i prodotti dei servizi d'informazione dei mezzi di comunicazione.
- 4.6. L'avvio del mercato dell'informazione nelle regioni sfavorite dipende dai progetti d'informazione strategici aventi effetti catalitici. Saranno incoraggiate le iniziative nazionali/regionali adeguate tramite il supporto comunitario a progetti con effetto moltiplicatore ed elementi di riproducibilità in altre zone geografiche.
- 4.7. Uno dei principali strumenti della Commissione per stimolare le iniziative d'informazione strategiche saranno i progetti a costi ripartiti. In alcuni settori del mercato saranno necessari progetti pilota e dimostrativi per dimostrare i nuovi sviluppi in una scala sufficientemente ampia e per giungere a un effetto catalitico sullo sviluppo dei servizi d'informazione europei, che, altrimenti, rimarrebbero inadeguati per dimensioni, portata e campo d'applicazione. Questi progetti saranno definiti in collaborazione con gli utenti e/o l'industria.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione realizzerà il programma in conformità dei particolari tecnici che figurano nell'allegato I.
2. Il numero di progetti a costi ripartiti per le attività orizzontali, in particolare per i lavori eseguiti dall'OMI, sarà aumentato. Le procedure per quanto riguarda la realizzazione delle azioni verticali saranno semplificate per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi di tutti i tipi di operatori e per accrescere e facilitare la loro partecipazione al programma.
3. Facendo riferimento all'articolo 7 della decisione, la Commissione precisa che, sulla base della reciproca utilità, potranno partecipare ai progetti relativi al presente programma le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi che hanno concluso accordi di cooperazione nell'ambito del programma. Questi partner non beneficeranno però del contributo finanziario della Comunità. Essi contribuiranno ai costi amministrativi generali.
4. La selezione dei progetti pilota e dimostrativi è di norma basata sulla procedura normale degli inviti a presentare proposte, pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli obiettivi sono definiti in programmi di lavoro messi a punto previa consultazione degli operatori del mercato dei servizi dell'informazione e del comitato del programma previsto all'articolo 4 della decisione.

Il principale criterio di finanziamento dei progetti tramite inviti a presentare proposte è l'effetto sull'espansione del mercato senza distorcerlo. Saranno concessi incentivi speciali addizionali per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle regioni meno favorite, nonché per il trasferimento del know-how.

5. Per incentivare la creazione di intese europee, che comportano in particolare la partecipazione delle PMI e degli organismi delle regioni sfavorite, o le attività sperimentali in vari settori del mercato dei servizi dell'informazione, la Commissione potrebbe anche mettere in atto uno schema di finanziamento più flessibile di quello degli inviti a presentare proposte. Tale schema potrebbe essere gestito su base continuativa.
6. La Commissione prenderà le necessarie disposizioni per esaminare in casi eccezionali le proposte di progetti non richiesti che prevedono uno sviluppo del mercato dell'informazione particolarmente promettente e significativo, un nuovo approccio altamente innovativo, una tecnologia o metodologia eccezionale, che non possono essere sottoposti tramite la normale procedura dell'invito a presentare proposte. Rimarrà invariato l'obiettivo di evitare le distorsioni del mercato.
7. Le modalità relative alle ultime due procedure saranno attuate secondo la procedura del comitato di gestione (tipo II b) e in conformità dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
8. I progetti completamente finanziati dalla Commissione nell'ambito di contratti di studio e di servizi saranno realizzati tramite inviti a presentare offerte in conformità dei regolamenti finanziari della Commissione. La trasparenza necessaria si otterrà tramite la pubblicazione e la regolare diffusione del programma di lavoro alle associazioni e agli altri organismi interessati.
9. Per la realizzazione del programma, la Commissione intraprenderà anche attività tendenti al raggiungimento degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici a ciascuna linea d'azione. Tali attività comporteranno colloqui, seminari, conferenze, studi, campagne di sensibilizzazione, corsi d'addestramento, schemi di sostegno per le imprese in collaborazione, assistenza ai punti focali nazionali e sostegno particolare per lo sviluppo del mercato dell'informazione nelle regioni sfavorite.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 23 dicembre 1991****per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente****(91/692/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che talune direttive comunitarie in materia di ambiente prevedono l'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione sull'attuazione di tali direttive; che tali relazioni sono oggetto di una relazione di sintesi elaborata dalla Commissione; che altre direttive in materia di ambiente non prevedono l'elaborazione di tali relazioni;

considerando che le disposizioni vigenti in materia di elaborazione delle relazioni presentano un carattere disparato sia per quanto attiene alla periodicità che al contenuto;

considerando che è opportuno introdurre un siffatto obbligo sia per gli Stati membri che per la Commissione in modo da permettere una valutazione dello Stato di applicazione di tali direttive nell'insieme del territorio della Comunità nonché per offrire all'opinione pubblica uno strumento di informazione su questa materia;

considerando che è pertanto necessario armonizzare le disposizioni vigenti in modo da renderle più complete e più coerenti su una base settoriale;

considerando che appare opportuno fissare la periodicità della redazione di tali relazioni e della loro trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri a tre anni con un intervallo di un anno per settore interessato; che le relazioni saranno elaborate sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione con l'ausilio di un comitato e trasmesso

agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione; che la Commissione pubblicherà una relazione sintetica per settore entro nove mesi dalla comunicazione da parte degli Stati membri delle rispettive relazioni;

considerando che, per quanto riguarda in particolare l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la relativa relazione dovrebbe essere pubblicata annualmente e sufficientemente in anticipo perché il pubblico possa essere informato sulla qualità delle acque di balneazione del periodo più prossimo;

considerando che le necessarie misure che gli Stati membri dovranno prendere non implicano l'adozione di atti legislativi o regolamentari quando l'elaborazione di relazioni sull'applicazione di direttive comunitarie non richiede attualmente l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva tende a razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 155, primo trattino del trattato.

Articolo 2

1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 29. 8. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 587.

⁽³⁾ GU n. C 60 del 8. 3. 1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato II secondo le indicazioni ivi riportate.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 76/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Ogni anno e per la prima volta il 31 dicembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro quattro mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

Articolo 4

1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 è inserito nelle direttive menzionate nell'allegato IV secondo le indicazioni ivi riportate.

3. Il testo seguente è inserito nelle direttive menzionate all'allegato V secondo le indicazioni ivi riportate.

«La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri le informazioni da essa ricevute in applicazione del presente articolo.»

Articolo 5

Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

(*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.»

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai

voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni:

- degli articoli 2 e 3 entro il 1° gennaio 1993 al più tardi;
- dell'articolo 4 entro il 1° gennaio 1994 al più tardi;
- dell'articolo 5 entro il 1° gennaio 1995 al più tardi;

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni esistenti delle varie direttive modificate da nuove disposizioni restano in vigore fino alle date menzionate al paragrafo 1, primo comma.

3. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. VAN ROOY

ALLEGATO I

Disposizioni modificate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva

- a) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽¹⁾.
- b) Articolo 14 della direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 83/29/CEE ⁽³⁾.
- c) Articolo 16 della direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.
- d) Articolo 8 della direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura e alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/855/CEE ⁽⁶⁾.
- e) Articolo 14 della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽⁷⁾.
- f) Articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ⁽⁸⁾.
- g) Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma della direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernenti i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ⁽⁹⁾.
- h) Articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ⁽¹⁰⁾.
- i) Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ⁽¹¹⁾.
- j) Articolo 5, paragrafi 1 e 2 della direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano ⁽¹²⁾.
- k) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/415/CEE ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

⁽⁸⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

⁽¹²⁾ GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

⁽¹³⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 219 del 14. 8. 1990, pag. 49.

ALLEGATO II**Direttive completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della presente direttiva**

- a) Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla direttiva 79/869/CEE ⁽²⁾.

Il testo contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 9 bis.

- b) Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/858/CEE ⁽⁴⁾.

Il testo contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 17 bis.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19.

ALLEGATO III**Disposizioni modificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva**

- a) Articolo 8 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE ⁽²⁾.
- b) Articolo 18 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/610/CEE ⁽⁴⁾.
- c) Articolo 6 della direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera ⁽⁵⁾.
- d) Articolo 8 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ⁽⁶⁾, modificata dalla direttiva 85/580/CEE ⁽⁷⁾.
- e) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.

ALLEGATO IV**Direttive modificate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva**

- a) Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/219/CEE ⁽²⁾.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7 bis.

- b) Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽³⁾.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 15 bis.

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

ALLEGATO V**Direttive completate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva**

- a) Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, modificata dalla direttiva 89/427/CEE.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7, paragrafo 4.

- b) Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 5, paragrafo 4.

- c) Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, modificata dalla direttiva 85/580/CEE.

Il testo contenuto nell'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva è inserito in quanto articolo 7, paragrafo 4.

ALLEGATO VI

Disposizioni modificate conformemente all'articolo 5 della presente direttiva

- a) Articolo 18 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli olii usati ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 87/101/CEE ⁽²⁾.
- b) Articolo 12 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽⁴⁾.
- c) Articolo 10 della direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili ⁽⁵⁾.
- d) Articolo 16 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai residui tossici e nocivi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.
- e) Articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/112/CEE della Commissione ⁽⁸⁾.
- f) Articolo 6 della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ⁽⁹⁾.
- g) Articolo 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 13. 12. 1984, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 6.